



415/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80020**/pensioni civili del
registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),
nata a omissis (omissis) il omissis e residente in
omissis (omissis), via omissis, n. omissis,
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del
ricorso, dall'Avv. Claudia Malandrino (C.F.
MLNCLD66P45H501P)- fax 0647545836, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio della medesima, sito in
Roma, in via Cola di Rienzo, n. 52, che dichiara di
volere ricevere tutte le comunicazioni e le
notificazioni al recapito p.e.c.
claudiamalandrino@ordineavvocatiroma.org;
ricorrente -

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

CONTRO

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**

(C.F. 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio giusta procura generale alle liti rilasciata il 22 marzo 2024 per atto Notaio Roberto Fantini (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Flavia Incletolli (NCLFLV62T42H501M; pec:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it fax n. - 06-94527726) ed elettivamente domiciliato in Roma, ai fini della presente causa, presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 19.9.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Teresa Panuccio (per delega orale) per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 17.5.2023, parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere -

previa disapplicazione/annullamento del provvedimento/verbale di visita del 22/11/2022 della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive della sordità - Centro medico legale INPS di Roma - il riconoscimento del diritto a beneficiare di due mesi di contribuzione figurativa ex art. 80 l. n. 388 del 2000, con condanna della parte resistente ai conseguenti adempimenti di legge e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1. In punto di fatto rappresenta:

- a. di essere dipendente pubblico, quale dirigente medico alle dipendenze omissis con contribuzione versata all'INPS - Gestione pubblici dipendenti;
- b. in data 27.7.2021 ha presentato domanda amministrativa all'Inps per il riconoscimento del suo stato di invalida civile superiore al 74% al fine di fruire del beneficio di contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000;
- c. la visita medica da parte del competente commissione, effettuata in data 22.11.2022, si concludeva con esito negativo con la seguente valutazione: *"invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 l.*

118/71 e art. 9 d.l. 509 del 1988 ", sulla base della seguente diagnosi: "rettocolite ulcerosa. Psoriasi. Sclerodermia. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo più accentuata a sinistra. Condriopatia di spalla e coxartrosi bilaterale.";

d. con p.e.c. in data 6.4.2023 presentava, tramite procuratore, domanda di riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui sopra, chiedendo in virtù della spettanza del grado di invalidità maggiore del 74%, di usufruire del beneficio di contribuzione figurativa, alla quale l'Inps non dava alcun riscontro.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.2. In punto di diritto:

a. contesta, sulla base di perizia di parte, la percentuale di infermità riconosciuta dalla Commissione medica dell'INPS, censurando anche la mancata considerazione di ulteriori patologie, rilevate dal perito di parte;

b. evidenzia l'interesse della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio invocato;

c. contesta la tesi dell'Inps di vizi della sensibilità dell'istanza, una previa domanda di pensione;

d. evidenzia la giurisdizione in materia di questa Corte.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

In via istruttoria, chiede, qualora ritenuto, di disporre accertamenti sanitari in ordine alla sussistenza di uno stato di invalidità civile in misura superiore al 74% e correlata decorrenza.

2. In data 29.7.2024 si è costituito l'INPS con memoria di costituzione e risposta.

2.1 In punto di diritto:

a. quanto alla domanda di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80 l. n. 388 del 2000, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che la parte ricorrente è ancora in attività di servizio e che, è necessario raggiungere i requisiti per presentare istanza di pensione al fine di far valere il richiesto benefico contributivo;

b. ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di pensione in data 6.4.2023 presentata a mezzo pec, che non essendo stata inoltrata tramite il canale telematico, non è idonea a configurare un'istanza amministrativa validamente presentata;

c. nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda in relazione alla misura della pensione;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

d. in via istruttoria si oppone all'istanza di CTU, in subordine, nominando i propri periti.

2.2 In conclusione, chiede:

I. in via principale, nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile e comunque e infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese.

3. In data 31.7.2024 l'INPS ha depositato note sanitarie del CML dell'INPS stesso.

4. In data 17.9.2024 parte ricorrente ha depositato documentazione sanitaria successiva alla proposizione del ricorso.

5. In esito all'udienza del 18.9.2024, con ordinanza n. 144/2024 in data 20.9.2024, questo Giudice ordinava all'INPS di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione della ordinanza stessa, il fascicolo amministrativo, ivi compreso l'eventuale procedimento scaturito in esito all'istanza presentata dalla ricorrente via PEC in data 6 aprile 2023 e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

6. L'INPS non ottemperava all'ordinanza.

7. In data 8.9.2025 parte ricorrente depositava memoria, ribadendo le conclusioni rassegnate nel ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Deve dichiararsi il difetto parziale di giurisdizione e, per il resto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

2. Parte ricorrente ha proposto ricorso, in via principale, in proprio, al fine di ottenere - previa disapplicazione/annullamento del provvedimento/verbale di visita del 22.11.2022 della Commissione medica dell'INPS - il riconoscimento del diritto a beneficiare di due mesi di contribuzione figurativa ex art. 80 l. n. 388 del 2000, con condanna della parte resistente ai conseguenti adempimenti di legge e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

3. In via preliminare, deve darsi atto che l'INPS non ha ottemperato all'obbligo, sul medesimo Istituto incombente ai sensi dell'articolo 155, comma 3, c.g.c. e della conseguente ordinanza istruttoria emanata da questo Giudice, di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla parte ricorrente, in quanto, come riferito dal difensore di parte in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

udienza, non vi è un fascicolo istruttorio, non avendo l'Istituto ritenuto di dover dare seguito all'istanza presentata via p.e.c., anziché per via telematica, dalla ricorrente.

Pertanto, fermo restando che detta parte resistente ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti (quale la mancata contestazione della ricostruzione dello stato dei procedimenti amministrativi come prospettata da parte ricorrente), la causa, in ragione dell'esigenza di ragionevole durata del processo, può essere decisa, atteso che appaiono sufficienti gli elementi sin qui acquisiti circa lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.

4. In via pregiudiziale, posto che la domanda appare riferita, comunque, all'impugnativa del verbale di invalidità civile, come confermato dal difensore di parte ricorrente in udienza, deve essere dichiarato, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., SS.UU., 23.10.2014, n. 22550) innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ed infatti nella nota dell'INPS di comunicazione dell'esito della visita, con cui viene trasmesso il verbale qui impugnato (all. 1 al ricorso), è testualmente riportato che *"contro tale decisione, (la destinataria, ndr) può presentare ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento di questa comunicazione"*.

Peraltro, incidentalmente si nota che, non essendo stata introdotta da parte ricorrente specifica istanza di accertamento tecnico preventivo in tal senso, non si verte in un'ipotesi di domanda (esclusiva) di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio pensionistico o dell'assegno di invalidità introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445-bis c.p.c., che, viceversa, radicherebbe la (esclusiva) giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13.5.2021, n. 12903; id., 14.4.2020, n. 7830).

5. Rientra, invece, nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda giudiziale relativa all'accesso ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Peraltro, l'affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.

6. Quanto alla domanda giudiziale relativa all'accesso ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6.1 Infatti, con riguardo all'ammissibilità ex art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

6.1.1 Dagli atti processuali, emerge che parte ricorrente ha presentato all'INPS istanza per il riconoscimento dei benefici ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 solo in data 6.4.2023, successiva agli accertamenti medico - legali relativi alla richiesta invalidità civile (che esula dalla giurisdizione di questa Corte). Deve, peraltro, al riguardo precisarsi incidentalmente che il verbale della Commissione Medica afferisce all'accertamento dell'invalidità civile sulla base di un procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6.1.2 Ciò posto, è pacifico dagli atti di causa e tra le parti che, in seguito alla presentazione della domanda dell'ora menzionato beneficio, l'INPS non abbia adottato alcuna determina (positiva o negativa) sulla stessa né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*, viceversa espressamente richiesta, a pena di inammissibilità dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare la proposizione di ricorso avverso il silenzio serbato dall'Istituto previdenziale.

6.1.3 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253; Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; sez. giur. Lazio, 17.10.2024, n. 480, 14.4.2025, n. 195).

Infatti, tale orientamento, di integrale applicabilità dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è confermato in giurisprudenza anche con specifico riferimento ai ricorsi proposti, quale quello in esame, ex art. 445-bis c.p.c. (per tutte, cfr. Cdc, sez. I app., 9.6.2023, n. 253; sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; 11.6.2024, n. 132).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Da tale orientamento, seppur non univoco, non si ravvisano motivi per discostarsi, data l'impossibilità di disapplicare la norma primaria di cui al menzionato art. 153 c.g.c..

7. Mette conto precisare che la dichiarata inammissibilità assorbe anche la questione dell'eventuale improcedibilità (cfr. punto 2 della circolare INPS n. 131/2012) in sede amministrativa dell'istanza presentata in data 6.4.2023. Detta istanza, infatti, alla stregua dei depositi di parte, risulta inviata solo per p.e.c. e non anche in via telematica, in difformità da quanto stabilito dall'INPS ex art. 38, comma 5, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010.

Pertanto, ove si dovesse considerare improcedibile detta istanza, *a fortiori* si dovrebbe pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che l'improcedibilità dell'istanza opera, quanto ad effetti nei riguardi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., come mancata presentazione dell'istanza, non potendosi postulare l'obbligo di concludere il procedimento a carico dell'INPS in relazione ad istanza improcedibile.

8. Conclusivamente, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, deve essere dichiarato il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, mentre per il resto, il ricorso è inammissibile.

9. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tale devono ritenersi la questione di giurisdizione e quella di inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

10. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'articolo 17, comma 2, c.g.c.;
- per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19.9.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.09.2025
per il Dirigente**

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.09.2025 12:21:12
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03